

Selezione interna riservata al personale a tempo indeterminato

C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 16 luglio 2015 , n. 542

N. 542/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 710 Reg. Ric.
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 710 del 2013, proposto da:

A. I., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Fici, con domicilio eletto presso Aldo Fici in Palermo, Via De Spuches N. 5;
contro

Comune di Canicattì in Persona del Sindaco P. T., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Vaccaro, con domicilio eletto presso Consiglio Di Giustizia Amministrativa in Palermo, Via F. Cordova 76;

nei confronti di

V. L., G. C., rappresentati e difesi dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, Via Oberdan 5; A. G.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n. 00266/2013, resa tra le parti, concernente selezione interna per la copertura di nr. 8 posti nel profilo professionale di ufficiale di polizia municipale - ctg. d - approvazione graduatoria

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Canicattì in Persona del Sindaco P. T. e di V. L. e di G. C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti gli avvocati A. Di Fede su delega di A. Fici e G. Rubino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appello è proposto contro la decisione n. 266/2013 del TAR per la Sicilia di Palermo, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della deliberazione del Comitato di direzione del Comune di Canicattì n. 1161/2005 con la quale è stata approvata la graduatoria della selezione interna per la copertura di n. 8 posti profilo professionale di Ufficiale di Polizia Municipale - cat. D della Direzione Polizia Municipale.

I fatti di causa si possono riassumere come segue.

Il ricorrente ha partecipato alla selezione interna riservata al personale a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Canicattì nella categoria C, indetta dal Comune stesso per la copertura di n. 8 posti di Ufficiale di Polizia Municipale, risultando collocato nella relativa graduatoria finale al 9° posto.

Con il ricorso proposto (a seguito di riassunzione del giudizio originariamente proposto davanti al giudice ordinario), l'interessato lamentava il fatto che i controinteressati (collocati al 5°, 6° e 8° posto della graduatoria) sarebbero stati privi del requisito di accesso alla selezione costituito dal titolo di studio. Ciò, in ragione del fatto che il bando richiedeva - come titolo di studio - la laurea (in giurisprudenza, ovvero in scienze economiche e sociologia, in filosofia, in lettere, in psicologia, in lingua e letteratura straniera o in medicina) o, in alternativa, il possesso "del titolo di studio immediatamente inferiore con una anzianità di almeno di tre anni di servizio nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse", mentre i controinteressati possedevano invece il diploma di maturità magistrale, che (per la sua durata quadriennale) non avrebbe potuto, asseritamente, ritenersi titolo di studio "immediatamente inferiore" alla laurea, dal momento che esso non consentiva l'accesso in generale agli studi universitari, ma lo permetteva solo ai fini della laurea in magistero.

Il TAR ha respinto il ricorso, avendo ritenuto corrette le valutazioni della Commissione di concorso contestate ed, in particolare, la idoneità del diploma magistrale ad integrare la previsione del bando.

Contro tale decisione propone appello l'originario ricorrente che ne chiede la riforma, riarticolando le censure disattese dal TAR e contestando l'interpretazione normativa fornita dal Giudice di primo grado.

DIRITTO

L'appello è infondato.

La questione si lega ai requisiti di accesso introdotti per la iscrizione ai corsi di studio universitari a seguito delle riforme dei relativi ordinamenti (destinate a dare attuazione alla cd. autonomia didattica delle Università), succedutesi dal 1999 in avanti e della introduzione in particolare del sistema fondato sui "crediti formativi".

Con il DM n. 509/1999 - che ha introdotto la distinzione tra corsi di laurea e di laurea specialistica - fu stabilito in particolare che il titolo di accesso agli studi universitari fosse il "diploma di scuola secondaria superiore" (art. 6 comma 1).

Con successiva circolare n. 3120 del 30 settembre 2004, fu poi anche precisato - in esito alla controversa interpretazione insorta sul punto - che per tali dovessero intendersi anche i diplomi conseguiti in esito a corsi di scuola secondaria superiore "quadriennali" (quale appunto il diploma magistrale), salva la facoltà delle Università di imporre a quanti esibissero tale titolo obblighi formativi ("Ciò premesso, si ritiene che con il parere del C.U.N. - di cui si condivide la portata - si puntualizzi il concetto di "valutazione da parte delle Università per l'individuazione di eventuali obblighi formativi" cui era stato fatto riferimento nella richiamata nota del 22 maggio 2003, così come si ritiene di aver definitivamente chiarito la questione relativa all'ammissibilità ai corsi universitari degli studenti con titolo di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale").

Con la riforma degli ordinamenti introdotta con il di poco successivo DM 270/2004 (22 ottobre 2004), nulla è stato innovato in proposito (art. 6 comma 1).

Ne consegue che - dovendosi considerare le valutazioni di sufficienza/insufficienza (per l'iscrizione ai corsi universitari) del titolo di scuola superiore posseduto rimesse all'autonomia delle singole sedi, alle quali spetta la eventuale imposizione, nei singoli statuti, di tali obblighi formativi - la introduzione degli obblighi in questione costituisce manifestazione di discrezionalità, dipendendo essa sia nell'an che nel quomodo da ragioni di merito rimesse alle singole sedi.

La normativa in oggetto - vigente dal 1999 - prevede dunque solo un'eventualità e esclude quindi ogni "necessario" differenziato trattamento dei titoli di "scuola superiore" quadriennali rispetto a quelli quinquennali.

Il titolo di scuola superiore in questione (diploma magistrale) deve considerarsi pertanto (potendo esserlo) titolo immediatamente inferiore a quello universitario.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluenza ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge

l'appello.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Raffaele Maria De Lipsis

L'ESTENSORE

Alessandro Corbino

IL CONSIGLIERE

Antonino Inastasi

IL CONSIGLIERE

Ermanno de Francisco

IL CONSIGLIERE

Giuseppe Barone

Depositata in Segreteria il 16 luglio 2015

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)